

*Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro*

[istruzione@regione.piemonte.it](mailto:istruzione@regione.piemonte.it)  
[istruzione@cert.regionepiemonte.it](mailto:istruzione@cert.regionepiemonte.it)

*Direzione Sanità e Welfare*

[sanita.pubblica@regione.piemonte.it](mailto:sanita.pubblica@regione.piemonte.it)  
[prevenzioneeveterinaria@cert.regionepiemonte.it](mailto:prevenzioneeveterinaria@cert.regionepiemonte.it)

*I Direttori*

Torino, (\*)  
Protocollo n. (\*) / A1409C  
(\*): "segnatura di protocollo  
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione 14.130.30,1/2014A/A14000,3

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione

Ai Responsabili delle scuole private non paritarie

Ai Direttori dei Centri di Formazione Professionale

Ai Responsabili dei Servizi Educativi per l'Infanzia

Al Presidente Anci

Ai Sindaci

Ai Direttori Generali delle ASL

Ai Direttori Sanitari delle ASL

Ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL

Ai RAV delle ASL

Al CSI Piemonte

Oggetto: DL n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge del 31 luglio 2017, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"

**Indicazioni operative per gli adempimenti previsti per l'anno scolastico 2022-2023.**

In relazione alla legge in oggetto, di seguito le indicazioni circa le modalità e il format di trasmissione alle ASL degli elenchi relativi all'anno scolastico 2022/2023.

**Scambio elenchi informazioni tra ASL, istituzioni scolastiche, educative e formative**

Si ricorda che per l'anno scolastico 2022/2023 e seguenti, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie dovranno inviare l'elenco di TUTTI gli iscritti da zero a 16 anni (coorte di nascita 2006), ovvero tutti gli iscritti vecchi e nuovi che frequenteranno in quell'anno.

Per la trasmissione dei nominativi, occorrerà utilizzare file di tipo **CSV o Txt** (non utilizzare file di tipo pdf). In allegato si inviano gli indirizzi pec/mail delle ASL di competenza a cui inviare i file e le istruzioni per la loro compilazione. Si prega di attenersi alle istruzioni perché se il file non è compilato in maniera corretta non viene letto dall'applicativo dell'Anagrafe vaccinale regionale e non potrà essere accettato.

La verifica della regolarità vaccinale da parte dell'ASL avverrà esclusivamente per i residenti/domiciliati in regione Piemonte. Il nominativo di chi risiede fuori Regione, verrà rinviato nuovamente alle autonomie scolastiche, servizi educativi e centri di formazione con la dicitura "residente fuori Regione".

Le autonomie scolastiche, i servizi educativi e i centri di formazione **sono pregati di inviare le liste degli iscritti a conclusione delle procedure di iscrizione e comunque entro il 15 maggio 2021 (per le scuole e per i servizi educativi)**. Possono essere inviati successivamente gli elenchi relativi ai soli minori che presenteranno la richiesta di iscrizione dopo il 15 maggio 2021 o raggiungeranno, dopo tale data, la posizione utile, per effetto dello scorrimento delle liste d'attesa delle scuole dell'infanzia e dei servizi educativi per la prima infanzia.

**Le ASL, dopo aver effettuato i controlli dei nominativi pervenuti dalle scuole, restituiranno, entro il 15 luglio 2021, l'esito dei controlli effettuati sugli iscritti.**

#### **Acquisizione certificazioni e/o documentazione da parte dei genitori**

- **Si ribadisce che è compito delle ASL informare ogni anno le scuole dello stato vaccinale del minore a partire dagli elenchi di iscritti ricevuti, pertanto le autonomie scolastiche, i servizi educativi e i centri di formazione non devono chiedere ai genitori di produrre alcuna documentazione all'atto dell'iscrizione**, eccezion fatta per quei minori risultati in precedenza inadempienti, e per i quali i genitori volessero documentare una successiva variazione dello stato vaccinale.
- Di conseguenza, si invitano le autonomie scolastiche, i servizi educativi e i centri di formazione ad accettare esclusivamente le certificazioni dei minori rilasciate dalle ASL di appartenenza; i certificati vaccinali rilasciati dall'ASL (Attestato di frequenza, stampabile da Altri Attestati di SIRVA) presentano la dicitura "Ha effettuato le vaccinazioni previste per gli adempimenti di legge; situazione valida fino a..."
- I genitori che vogliano presentare altra documentazione, ad esempio le certificazioni dei pediatri o dei medici di medicina generale, relative a esoneri/differimenti delle vaccinazioni, temporanei o permanenti, devono essere invitati a presentare tali documenti, non alla scuola, ma direttamente alla ASL competente per territorio per le opportune verifiche. Si pregano pertanto le scuole di non fare da tramite con le ASL, e di non accettare dai genitori buste chiuse contenenti dati sensibili, vecchi

certificati vaccinali, documenti redatti da pediatri o dei medici di medicina generale o altro. Il Servizio Vaccinale, una volta ricevuta la nuova documentazione, dopo le opportune verifiche e valutazioni, rilascerà eventualmente una nuova certificazione aggiornata al genitore, che la consegnerà alla scuola.

- Si ribadisce che ai fini dell'ammissione ai servizi educativi e scuole per l'infanzia, **non deve essere accettata né considerata valida la presentazione da parte del genitore di copia di un eventuale appuntamento con il Servizio Vaccinale**; ai fini dell'ammissione vale la sola certificazione dell'ASL.
- Per quanto riguarda gli appuntamenti per i bambini inadempienti, si ricorda ai Dirigenti Scolastici e ai Responsabili dei servizi educativi e formativi che **in tutti i servizi vaccinali della Regione Piemonte è garantita la possibilità da parte delle famiglie dei minori non in regola con le vaccinazioni di ottenere la vaccinazione in accesso diretto**, senza prenotazione, ovviamente negli orari ordinariamente previsti dai singoli servizi per l'effettuazione dell'attività vaccinale.

Da ultimo è da ricordare che in applicazione dell'art. 3 bis della L. 119/2017 per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, **la mancata presentazione della documentazione che prova l'assolvimento dell'obbligo vaccinale**, nei termini previsti **comporta la decadenza dall'iscrizione e quindi l'impossibilità di accogliere il minore al servizio.**

Cordiali saluti.

Allegati:

1. Istruzioni per le scuole per la compilazione degli elenchi
2. Indirizzi PEC/mail delle ASL

*Il Referente che ha predisposto la pratica*

Lorenza Ferrara

Il Direttore Regionale  
Arturo FAGGIO

Il Vice Direttore Regionale  
Bartolomeo GRIGLIO